

proprietà nel ricorrente del libretto che si asserisce smarrito, trafugato o distrutto.

“ Copia del ricorso sarà notificata all'Istituto. ”

“ Art. 7. Decorsi i quindici giorni senza che sia presentato il ricorso o 25 giorni da quello della presentazione della denuncia senza che all'Istituto sia stata notificata la copia del ricorso, l'annotamento di *fermo* si avrà per non avvenuto. ”

“ Art. 8. Il presidente del tribunale e il pretore, ove non trovi sufficienti le notizie e le prove offerte nel ricorso di cui all'articolo 6, avrà facoltà di chiamare innanzi a sè il ricorrente per fornire gli schiarimenti e le altre prove che facessero difetto; non che di fargli confermare con giuramento la verità delle circostanze esposte nel ricorso, facendo risultare del giuramento prestato in apposito verbale. ”

“ Art. 9. Il presidente del tribunale ed il pretore ove trovi attendibili i fatti esposti e convincenti le prove prodotte dichiarerà con decreto, definitivo il *fermo* apposto dall'istituto e diffiderà collo stesso decreto l'ignoto detentore del libretto a produrlo nella Cancelleria del tribunale o della pretura, prefiggendogli insieme un termine che non dovrà mai essere minore di sei mesi, a far valere le proprie opposizioni in confronto di colui, che denuncia la perdita.

“ Il provvedimento del presidente o del pretore, unitamente all'annuncio della perdita, dovrà rimanere esposto per un mese nell'aula della pretura o del tribunale, negli uffici dell'istituto cui fu fatta la denuncia, nonchè sull'albo del comune del luogo in cui deve farsi il pagamento, e sarà per tre volte pubblicato nel giornale degli annunci giudiziari con un intervallo fra una pubblicazione e l'altra non minore di trenta giorni. ”

“ Il presidente od il pretore sempre con lo stesso decreto, potrà, ove lo reputi opportuno, prescrivere la pubblicazione anche nei locali della Borsa più vicina, nella *Gazzetta Ufficiale* del regno, e secondo le circostanze, ordinare al ricorrente di prestare una congrua cauzione.

“ Nel caso di perdita di un libretto rappresentante un deposito di un importo non superiore alle lire 250 il pretore potrà limitare le pubblicazioni nel giornale degli annunci giudiziari ad una sola. ”

“ Art. 10. Sulle opposizioni che venissero fatte deciderà il pretore o il tribunale cui appartiene il presidente che emanò il decreto.

“ Scaduto il termine prefisso senza che siano sorte opposizioni, il libretto si considera come annullato. Il presidente del tribunale o il pre-

tore darà ordine all'Istituto di lasciare al denunciante un duplicato del libretto annullato.

“ Collo stesso provvedimento sarà ordinato lo scioglimento della cauzione.

“ Art. 11. L'annullamento del titolo perduto, mentre estingue i diritti del possessore in confronto dell'istituto, non pregiudica le eventuali ragioni del possessore medesimo verso chi ottenne il duplicato.

“ Le spese di procedura per l'annullamento dovranno sostenersi da chi fece la denuncia della perdita del titolo.

“ Art. 12. Saranno applicabili in caso di falsa denuncia di smarrimento di titoli, le pene stabilite dal Codice penale.

“ Art. 13. Le disposizioni contenute in questa legge saranno applicabili soltanto ad Istituti ed a Casse di risparmio legalmente esistenti, ed in quanto per legge o per statuto non fossero già in vigore presso i medesimi norme speciali per l'emissione dei duplicati dei libretti perduti. ”

**Zucconi.** Domando di parlare su questo articolo 13.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Zucconi.** Desidero di fare una brevissima raccomandazione all'onorevole ministro.

Quando questo disegno di legge sarà divenuto legge dello Stato, io pregherei l'onorevole ministro di volergli dare una grande pubblicità, e, se è possibile, di mandare copia della legge stessa a tutti gli istituti di credito; perchè altrimenti possono nascere gravi inconvenienti ove la legge non fosse da questi istituti bene conosciuta.

Aggiungerei un'altra raccomandazione, ed è questa: che il ministro esorti tutti gli istituti di credito e le casse di risparmio, ed anche quelle i cui ordinamenti sono molto imperfetti, di volere applicare le norme di questa legge, poichè queste garantiscono meglio, tanto gli interessati quanto gli istituti stessi.

Io spero che l'onorevole ministro vorrà tener conto di questa mia raccomandazione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Perelli, relatore.** La Commissione acconsente di buon grado alle raccomandazioni dell'onorevole **Zucconi** e si permette di aggiungerne un'altra all'onorevole ministro, cioè che voglia fare del suo meglio onde questo disegno di legge, che, almeno è da ritenersi sarà approvato dalla Camera, sia approvato al più presto anche dal Senato, perchè noi abbiamo una quantità di portatori di libretti i quali, da anni, per lo stato della